Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni sarà trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dal 20 novembre p.v. dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. 1117.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di geografia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria, adottata il 16 febbraio 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di archeologia della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Catania, adottata il 18 maggio 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di geografia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Pier Francesco Bellinello e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia della Università della Calabria;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geografia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Catania con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pier Francesco Bellinello, alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 68

LEGGE 14 novembre 1979, n. 576.

Affidamento all'AIMA del compito di svolgere attività per la regolazione del mercato interno dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1973, n. 496, sono inserite, tra le parole « del burro » e « e dei mangimi », le parole: « dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 16 novembre 1979, n. 577.

Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza che i termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati con leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, siano ulteriormente prorogati al fine di consentire l'adozione da parte delle amministrazioni regionali delle misure necessarie per la realizzazione delle condizioni previste dalla legge stessa;

Atteso che la mancata attivazione, fra tali misure, degli impianti di depurazione, previsti dalla citata legge e necessari per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi, impone il blocco dell'attività commerciale nel settore, dando luogo verosimilmente al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei molluschi;

Considerato peraltro che le vigenti disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315, costituiscono allo stato attuale idonea garanzia a tutela della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi, anche in presenza di particolari e contingenti situazioni epidemiologiche;

Considerato altresì che per la scadenza ormai prossima dei detti termini l'esigenza sopra cennata non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 1980.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **578**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 280, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 280. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Diploma di specialista in radiodiagnostica

Programma di insegnamento:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche cliniche, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Diploma di specialista in radioterapia oncologica

Programma di insegnamento:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica (I),

c) tecniche radioterapiche (I).

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento, secondo un programma da approvarsi annualmente dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Il numero massimo di iscritti per anno di corso alla scuola è di sedici, da ripartirsi annualmente fra i due indirizzi di diploma.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei dal direttore della scuola.

L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento, aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità dell'Istituto postelegrafonici alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Istituto postelegrafonici, iscritto al n. 18 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, atteso che l'ente per le sue particolari caratteristiche può essere qualificato come organo dello Stato dotato di propria soggettività di diritto;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto postelegrafonici non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1979
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 27

(10020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, iscritta al n. 19 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertato che per le sue caratteristiche può essere qualificata come organo dello Stato dotato di propria soggettività di diritto;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1979
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 26

(10019)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 1979.

Nomina del vice commissario dello Stato per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, n. 488, contenente norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato;

Preso atto che il dirigente generale, prefetto dott. Gaetano Terzi, nominato vice commissario dello Stato per la regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio in data 18 luglio 1975, è stato collocato a riposo e, pertanto, occorre nominare il nuovo vice commissario;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1979, il dirigente generale, prefetto dott. Aldo Longo, è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di vice commissario dello Stato per la regione siciliana, a decorrere dal 1° ottobre 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1979, il dirigente generale, prefetto dott. Aldo Longo, è nominato vice commissario dello Stato per la regione siciliana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 396

(9931)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaiaplen » 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Laboratorio farmacologico milanese, in Caronno Pertusella. (Decreto di revoca n. 5686/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 23 dicembre 1970, col quale vennero registrate ai numeri 19050 e 19050/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Guaiaplen » 10 supposte per adulti, nonché la relativa serie 10 supposte per bambini, a nome della ditta Laboratorio farmacologico milanese, con sede in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273 (già sita in Milano, via Cenisio, 7), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali calcio per somministrazione rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Guaiaplen » 10 supposte per adulti, nonché della relativa serie 10 supposte per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 19050 e 19050/1 in data 23 dicembre 1970, a nome della ditta Laboratorio farmacologico milanese, con sede in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8617)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncoblitz », nella confezione 10 supposte × g 2,5 e della relativa serie 10 supposte pediatriche, della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., in Roma. (Decreto di revoca n. 5672/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 febbraio 1965 e 2 luglio 1968, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18503 e 18503/1 la specialità medicinale denominata « Broncoblitz », nella confezione 10 supposte da g 2,5 e la relativa serie 10 supposte pediatriche, a nome della ditta Von Bach Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale, è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broncoblitz », nella confezione 10 supposte da g 2,5 e la relativa serie 10 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 18503 e 18503/1 in data 13 febbraio 1965 e 2 luglio 1968, a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8609)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nikeciclina » flacone da mg 500 + fiala solvente da ml 4, della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5687/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 1° marzo 1971 e 25 gennaio 1971, con i quali venne registrata al n. 19483 la specialità medicinale denominata « Nikeciclina » flacone da mg 500 + fiala solvente da ml 4, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità e validità dell'associazione in essa contenuta in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nikeciclina » flacone da mg 500 + fiala solvente da ml 4, registrata al n. 19483, in data 1° marzo 1971 e 25 gennaio 1971, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8619)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Affidamento della responsabilità della conservazione in purezza della varietà di Lolium multiflorum Lam. varietà « Tetila ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1970, con il quale è stata iscritta, fra le altre, nel registro nazionale delle varietà la varietà di Lolium multiflorum Lam. « Tetila »;

Rilevato che, quale responsabile della conservazione in purezza di detta varietà è stata erroneamente indicata la ditta J. Joordens' - Zaadhandel N.V. - Venlo - Blerick (Olanda) anziché la Tetila Kwekers-s'Gravenhage (Olanda);

Attesa la necessità di provvedere alla opportuna rettifica;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà di Lolium multiflorum Lam. varietà « Tetila » è attribuita alla ditta « Tetila Kwekers-s'Gravenhage (Olanda).

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9237)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società Vita Mayer, in Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 26 giugno 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9821)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, in Torino, stabilimento di S. Francesco al Campo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 22 ottobre 1979 e 23 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 giugno 1977 al 19 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 19 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9812)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9815)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 novembre 1978 al 6 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata al 6 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9819)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, in Torino, stabilimento di S. Francesco al Campo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 22 ottobre 1979, 23 ottobre 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 giugno 1977 al 19 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 19 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9813)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 31 luglio 1978, 22 novembre 1978, 3 aprile 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina (Ferrara), è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9817)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 novembre 1978 al 6 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9820)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società Vita Mayer, in Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 26 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9822)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 31 luglio 1978, 22 novembre 1978, 3 aprile 1979, 1° agosto 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina (Ferrara), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9818)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, in Torino, stabilimento di S. Francesco al Campo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 22 ottobre 1979, 23 ottobre 1979, 24 ottobre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 giugno 1977 al 19 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9814)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 aprile 1978;

Considerato che ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella provincia di Siena la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9823)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 aprile 1978;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9824)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 novembre 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1979
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 382

(10024)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di

altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 novembre 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1979
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 381

(10025)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 novembre 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1979
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 380

(10026)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1979, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, e per la copertura degli oneri, relativi all'anno finanziario 1979, derivanti dal presente decreto, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 2.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 2.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° dicembre 1979.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo e nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

In applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi il tasso d'interesse pagabile al 1° giugno 1980 (prima cedola) è pari al 6,40 %.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1980 e l'ultima il 1° dicembre 1981.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1981.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 novembre 1979 a mezzo lettera ovvero telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 26 novembre 1979. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certifcati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 30 novembre 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interesse, al tasso semestrale del 6,40 %, pari a L. 997.144 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, la dicitura e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso

taglio da lire 5 milioni: in mattone

taglio da lire 10 milioni: in azzurro

taglio da lire 50 milioni: in celeste

taglio da lire 100 milioni: in verde

taglio da lire 500 milioni: in rosa

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1980 e 1981 nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1981 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Reginstrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1979
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 383

(10023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 14 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	827,95	827,95	828,10	827,95	828 —	827,95	828,05	827,95	827,95	827,95
Dollaro canadese	700,80	700,80	701,90	700,80	701,15	700,80	701,40	700,80	700,80	700,80
Marco germanico	465,54	465,54	464,75	465,54	464,30	465,54	465,68	465,54	465,54	465,55
Fiorino olandese	418,16	418,16	418,40	418,16	417,65	418,16	418,50	418,16	418,16	418,15
Franco belga	28,672	28,672	28,75	28,672	28,68	28,67	28,675	28,672	28,672	28,65
Franco francese	197,94	197,94	198,25	197,94	197,85	197,94	197,85	197,94	197,94	197,95
Lira sterlina	1749,80	1749,80	1745 —	1749,80	1745,40	1749,80	1750 —	1749,80	1749,80	1749,80
Lira irlandese	1723 —	1723 —	1712,50	1723 —	1720,15	—	1721 —	1723 —	1723 —	—
Corona danese	157,18	157,18	156,90	157,18	157,20	157,18	157,20	157,18	157,18	157,20
Corona norvegese	163,87	163,87	164,60	163,87	163,95	163,87	164,10	163,87	163,87	163,90
Corona svedese	194,90	194,90	195,40	194,90	194,90	194,90	195,06	194,90	194,90	194,90
Franco svizzero	501,69	501,69	499,50	501,69	499,55	501,60	500,25	501,69	501,69	501,80
Scellino austriaco	64,67	64,67	64,60	64,67	64,70	64,67	64,677	64,67	64,67	64,65
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,41	16,60	16,36	16,60	16,25	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola	12,475	12,475	12,46	12,475	12,43	12,47	12,445	12,475	12,475	12,47
Yen giapponese	3,427	3,427	3,43	3,427	3,416	3,42	3,423	3,427	3,427	3,42

Media dei titoli del 14 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,875
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,400
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	88,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,075
» » » » 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	100,150
» » » » 1- 3-1979/81	100,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,375
» » » 10 % 1- 1-1981	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,300
» » » 12 % 1- 4-1982	97,800
» » » 12 % 1-10-1983	96,625
» » » 12 % 1- 1-1984	96,575
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	828 —
Dollaro canadese	701,10
Marco germanico	465,61
Fiorino olandese	418,33
Franco belga	28,673
Franco francese	197,895
Lira sterlina	1749,90
Lira irlandese	1722 —
Corona danese	157,19
Corona norvegese	163,985
Corona svedese	194,98
Franco svizzero	500,97
Scellino austriaco	64,673
Escudo portoghese	16,425
Peseta spagnola	12,46
Yen giapponese	3,425

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1979, registro n. 17 Interno, foglio n. 324, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in favore dell'ente dalla defunta sig.ra Fortunata Brusa vedova Kumbrija e consistente in un immobile sito in Torino, via Rosselli n. 11, del valore di L. 14.950.000.

(9622)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bagno di Romagna

Con decreto 19 settembre 1979, n. 1408, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dal torrente Rio in comune di Bagno di Romagna (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 119 e antistante le particelle 130, 131, 132, 133, 134 e 135, della superficie di mq 830 ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 agosto 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9653)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Paolo Albanese

Con decreto 5 ottobre 1979, n. 1730, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Sarmento e dei manufatti su di esso insistenti in comune di S. Paolo Albanese (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, particella di nuova formazione, della superficie di mq 13.200 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 aprile 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9654)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 6 aprile 1978 concernente lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa « C.I.E.M. - Costruzioni impianti elettroelettronici meccanici a r.l. », in Cagliari.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1979 il decreto ministeriale in data 6 aprile 1978, con il quale la società cooperativa « C.I.E.M. - Costruzioni impianti elettroelettronici meccanici a r.l. », in Cagliari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Raffaele Olla, è annullato, essendo stata la predetta cooperativa dichiarata fallita con precedente sentenza del tribunale di Cagliari in data 29 gennaio 1976.

(9945)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. Unificazione, in Como

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1979, il signor Castronovo Pietro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. Unificazione, in Como, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 22 aprile 1972, in sostituzione del dott. Gaetano Agrò, dimissionario.

(9714)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Istituto regionale per l'edilizia cooperativa - I.R.E.C., in Napoli.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1979 il rag. Borgo Raffaele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Istituto regionale per l'edilizia cooperativa - I.R.E.C., in Napoli, in sostituzione del dott. Giuseppe Duraccio.

(9623)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Costruzioni edilizie - CO.E.DI., in Torino

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1979 il rag. Pier Giuseppe Gariglio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Costruzioni edilizie - CO.E.DI., in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 13 novembre 1961, in sostituzione del rag. Marcella Comoglio, che non ha accettato l'incarico.

(9625)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Dipendenti INADEL, in Salerno

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1979 il dott. Vincenzo Russo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Dipendenti INADEL, in Salerno, in sostituzione del dott. Giancarlo Serva.

(9626)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Giovinezza, in Mariglianella

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1979 il dott. Carlo Schiavone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Giovinezza, in Mariglianella (Napoli), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Francesco Nasi, deceduto.

(9624)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 30 ottobre 1979, n. 600: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 9 aprile 1979, n. 210, relativa all'area interessata alla realizzazione dell'ampliamento del complesso scolastico C.A.P.A.C. di via Murillo).

(9907)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Arcene, Treviolo e Pavone Mella

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nella data appresso indicata, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 28 settembre 1979, n. 26163: comune di Arcene (Bergamo);

deliberazione 28 settembre 1979, n. 26164: comune di Treviolo (Bergamo);

deliberazione 28 settembre 1979, n. 26165: comune di Pavone Mella (Brescia).

(9908)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso oltre che del diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato da istituto di Stato o legalmente riconosciuto, anche di attestato di corsi professionali e/o di precedenti esperienze di lavoro specifico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, telefono (02) 292957 o 292960.

(9889)

Concorso ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso oltre che del diploma di laurea in chimica - chimica industriale - ingegneria chimica, anche di un attestato di specializzazione professionale preferibilmente nel settore tessile o cartario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, telefono (02) 292957 o 292960.

(9890)

Concorso a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso oltre che del diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato da istituto di Stato o legalmente riconosciuto, anche di attestato di corsi professionali e/o di precedenti esperienze di lavoro specifico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, telefono (02) 292957 o 292960.

(9891)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(9920)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(9925)

Concorso a dieci posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Camerino:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico . . . . posti 1
istituto di geologia . . . . » 1
istituto di genetica . . . . » 1
istituto di anatomia ed istologia . . . . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto privato . . . . . . » 1

Rettorato:

servizi generali . . . . » 3
centro di calcolo . . . . » 1

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica » 1

Rettorato:

servizi generali . . . . » 3

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(9921)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di economia marittima:

istituto di diritto pubblico . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(9924)

Concorso ad un posto di coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste, scuola superiore lingue moderne per traduttori ed interpreti.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso la scuola superiore di lingue moderne per traduttori ed interpreti dell'Università degli studi di Trieste, riservato agli appartenenti alla categoria degli invalidi per servizio.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, altresì, il requisito della disoccupazione a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(9923)

Concorso a quarantaquattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso l'Università degli studi di Salerno.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Salerno - Ufficio del personale - Reparto II - Concorsi - Via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(9917)

Concorso a cinque posti di infermiere diplomate presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di infermiere diplomate in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale delle università e istituti di istruzione universitaria, presso la cattedra di chirurgia toracica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(9918)

Concorso a sette posti di infermiere presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di infermiere in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Bologna:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia toracica	posti 2
istituto di clinica pediatrica	» 5

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia toracica .	posti 1
istituto di clinica pediatrica	» 2

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(9919)

Concorsi a posti di bidello presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a venti posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Salerno.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Salerno - Ufficio del personale - Reparto II - Concorsi - Via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(9916)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a nove posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Salerno, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge n. 482/68 sottoindicate: invalidi di guerra: posti due; invalidi del lavoro: posti uno; invalidi civili di guerra: posti uno; orfani e vedove di guerra, per servizio e del lavoro: posti due; invalidi per servizio: posti uno; invalidi civili: posti due.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare. E', altresì, richiesto il requisito della disoccupazione (art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Salerno - Ufficio del personale - Reparto II - Concorsi - Via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(9922)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni al diario e alla sede di svolgimento delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di collocatore in prova, da destinare nella Liguria e nella Toscana.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1979, registro n. 13 Lavoro, foglio n. 54, è stato stabilito che le prove scritte del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare agli uffici aventi sede nella Liguria e nella Toscana, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, a modifica dell'art. 4 del bando, abbiano luogo nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1979, con inizio alle ore 8, anziché nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1979.

A ulteriore modifica del citato art. 4 del bando di concorso, le prove scritte avranno luogo presso la « Fiera internazionale », piazzale Kennedy, padiglione *B*/2 di Genova, anziché presso l'A.N.C.I.F.A.P.

Il diario e la sede delle prove scritte di esame sarà comunicato ai candidati, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9926)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a novantaquattro posti di operaio specializzato e qualificato in prova del Corpo forestale dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato n. 6 del giugno 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1978 relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei per il conferimento di novantaquattro posti di operaio specializzato e qualificato in prova del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1976.

(9661)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978, registro n. 9 Difesa, foglio n. 372;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1978, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1978, registro n. 25 Difesa, foglio n. 346;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici:

1. Guaitolini Roberto . . . . punti 692,18
2. Cimino Roberto . . . . » 650,04
3. Mezzana Marco . . . . » 634,50
4. Silvestri Piero . . . . » 564,50
5. Mannino Salvatore . . . . » 525,00
6. Preziosi Antonio . . . . » 521,45

Ruolo fisici:

1. Borfecchia Flavio . . . . punti 668,50
2. Risa Marco . . . . » 655,00
3. Frustaci Giuseppe . . . . » 647,00
4. Sansosti Girolamo . . . . » 583,55
5. Valentini Enzo . . . . » 580,23
6. Daddario Gianni . . . . » 558,00
7. Colombo Tiziano . . . . » 537,64

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1979
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 386

(9634)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(3827/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « BUSACCA » DI SCICLI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(3825/S)

OSPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla divisione di medicina generale dislocata a Tavernelle Val di Pesa.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla divisione di medicina generale dislocata a Tavernelle Val di Pesa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(3824/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il vincitore del concorso dovrà essere disposto ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, secondo le forme e le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(3833/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto geriatra;

un posto di aiuto di malattie infettive;

due posti di aiuto cardiologo;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente di pronto soccorso, indirizzo medico;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Potenza.

(3829/S)

OSPEDALE « AIUTO MATERNO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3819/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(3820/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di aiuto del reparto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del reparto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Macerata.

(3821/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario dermatologo;

un posto di aiuto immunoematologo addetto al servizio trasfusionale;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(3823/S)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(3836/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapparto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
tre posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Terni.

(3828/S)

OSPEDALE CIVILE DI SORIANO CALABRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soriano Calabro (Catanzaro).

(3826/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria,

vacanti presso la sede ospedaliera di Pantelleria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(3838/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile (a tempo pieno) presso la sede ospedaliera di Mazara del Vallo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(3839/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto cardiologo;
un posto di assistente ostetrico;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sinalunga (Siena).

(3835/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Revoca del concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso

Si rende noto che il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso, riservato agli orfani di guerra ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 31 ottobre 1979, è revocato.

(3837/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1979 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1979, n. 30.

Variazioni e integrazioni della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41: « Provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive della Comunità economica europea ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Per gli allevamenti di bovini, ovini e caprini, la misura della indennità viene determinata in base al numero di unità bestiame adulto (U.B.A.) allevato durante l'anno, secondo la seguente tabella di conversione:

1) tori, vacche ed altri bovini di età superiore a due anni 1,00 U.B.A.;

2) bovini con età compresa fra sei mesi e due anni 0,60 U.B.A.;

3) pecore e capre 0,15 U.B.A.

L'importo per U.B.A. viene determinato in:

a) 52,50 unità di conto per le prime cinque U.B.A.;

b) 30,00 unità di conto per ciascuna U.B.A. in più dopo la quinta.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per l'impresa dell'indennità non può superare in ogni caso quello corrispondente a 35 U.B.A. commisurate, ciascuna di esse, all'importo stabilito alla lettera *a*) del comma precedente.

Fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, l'indennità compensativa commisurata all'unità di bestiame adulto allevato non può superare, in ogni caso, il limite di 52,50 unità di conto per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda.

Per le bovine da latte si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 352.

Per le produzioni diverse da quelle zootecniche, l'indennità viene determinata in 16,6 unità di conto per ettaro di superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata a colture foraggere, a coltura di frumento, nonchè a produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 6 ottobre 1977, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Per le aziende ricadenti nei territori delimitati dalla direttiva comunitaria 1975/273, i cui titolari presentino un piano di sviluppo nel quale ricorrono le condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che dispongano di almeno 0,5 U.B.A. per ogni ettaro di superficie a destinazione foraggera, gli importi annui e complessivi di cui al presente articolo, sono aumentati di un terzo ».

Art. 3.

L'art. 25 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone montane o svantaggiate quali risultano dalla direttiva comunitaria 1975/273, la giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti collettivi diretti a migliorare la produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli e degli alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione di opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti possono essere le associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonchè i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari e gli altri organismi ed enti a questi assimilabili.

L'aiuto, in forma creditizia o in forma contributiva, o congiuntamente, non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nell'art. 10, primo comma, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976 n. 352.

La spesa ammissibile non può superare 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo e 400 unità di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

In particolare, le azioni o le opere ammissibili ai finanziamenti sono quelle elencate nell'art. 12, terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 352.

I premi di orientamento previsti dall'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nello art. 10, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352 ».

Art. 4.

L'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, è soppresso.

Art. 5.

L'art. 29 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità ai requisiti di cui all'art. 11 della direttiva comunitaria 1972/159 la giunta regionale concede un contributo di 614 unità di conto erogabili in quattro rate per l'importo di 264 unita di conto nel primo anno, 175 unità di conto nel secondo anno, 108 unità di conto nel terzo anno e 67 unità di conto nel quarto anno.

Quando l'azienda sia stata scelta per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, nel quadro della rete di informazione contabile della C.E.E., l'imprenditore che beneficia degli aiuti di cui al primo comma del presente articolo deve impegnarsi a mettere a disposizione, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda ».

Art. 6.

L'ammontare degli importi previsti dalla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, è modificato nei casi e nelle misure determinate dalla legge 21 dicembre 1977 n. 958 e dal regolamento (CEE) n. 1054 del 19 maggio 1978.

Art. 7.

Alla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, viene aggiunto il seguente art. 54:

« Il presidente della giunta regionale è autorizzato, con proprio decreto, a variare l'ammontare delle unità di conto previste dalla presente legge, in conformità ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunità economica europea ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 agosto 1979

MAGLIOTTO

(8951)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1979, n. **50.**

Integrazione e modificazione alla legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quando i limiti di reddito nel caso di cumulo fra coniugi, previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, nelle misure che sono state fissate per l'anno 1979 in applicazione del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale medesima, eccedono i limiti stessi, ma in misura inferiore all'importo annuo dei corrispondenti assegni ed indennità di assistenza domiciliare, è riconosciuto il diritto ai benefici assistenziali ridotti in misura corrispondente a tale eccedenza.

Art. 2.

La predetta nuova normativa si applica dal 1° gennaio 1979.

Art. 3.

I limiti di reddito, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, previsti per i casi di cumulo di redditi fra coniugi, ai fini del diritto ai corrispondenti assegni mensili e indennità di assistenza domiciliare, sono annualmente rivalutati, a partire dal 1° gennaio 1980, applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire ventimilioni, graverà sul capitolo 8420 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di lire ventimilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato *E* al bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di L. 20.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 8420. — Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40; 12 dicembre 1975, n. 43 e 16 maggio 1977, n. 31) . . . . . . L. 20.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento . . . . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **51.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **52.**

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sui fondi regionali di rotazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

I tassi di interesse sui mutui agevolati erogati sui fondi regionali di rotazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono elevati nel modo seguente:

a) di un punto rispetto all'aliquota fissata dall'art. 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

b) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

c) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall'art. 9 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 2.

Nel caso in cui le quote di rientro delle semestralità di ammortamento dei mutui concessi, non siano sufficienti a coprire le nuove richieste di mutuo, sulla base di previsione effettuata alla data del 1° ottobre 1979, la giunta regionale è autorizzata a sospendere, limitatamente alle domande ancora insolute, i termini di efficacia della legge regionale 8 ottobre 1973, numero 33.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **53.**

Rifinanziamento, per l'anno 1979, delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 22, 23, 24 e 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1979, contributi per l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito e i consorzi sottoelencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di L. 300.000.000 così ripartito:

1) L. 50.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 22;

2) L. 50.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23;

3) L. 150.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

4) L. 50.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2.

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi nel corso dell'anno 1979 dovranno essere riutilizzate, nell'anno o negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente art. 1.

Art. 3.

Al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta è concesso, per le finalità indicate alla lettera *B* dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, un contributo annuo di L. 50.000.000 fino all'anno 1983.

Art. 4.

L'onere di L. 350.000.000 derivante a carico della Regione dalla applicazione della presente legge graverà sui capitoli 4892 e 4895 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla previsione dell'onere di L. 350.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 23 dell'allegato *F* al bilancio medesimo).

All'onere annuo di L. 50.000.000 a carico degli esercizi 1980, 1981, 1982 e 1983, per effetto del precedente art. 3, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - allegato *F*)	L. 350.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4892 (di nuova istituzione). — Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori, al Consorzio confidi fra artigiani dell'associazione artigiani, al Consorzio fidi fra gli industriali e al Consorzio confidi tra i commercianti della Valle d'Aosta (leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 22, 23, 24 e 25 e legge regionale 20 agosto 1979, n. 53) .	L. 300.000.000
Cap. 4895 (di nuova istituzione). — Contributo al Consorzio fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta per affidamenti bancari quinquennali (art. 3 legge regionale 20 agosto 1979, n. 53) .	» 50.000.000
Totale . .	L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **54.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **55.**

Utilizzazione diretta del contributo di lire tre miliardi assegnato all'ANAS per il 1979 per accelerare l'esecuzione di opere stradali in Valle d'Aosta - Modifica alla legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione all'ANAS del contributo di lire tre miliardi previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, per l'anno 1979 è revocata.

Art. 2.

La Regione utilizza la disponibilità di lire tre miliardi di cui all'articolo precedente per l'adeguamento della rete viaria e delle strutture igienico-sanitarie di interesse regionale.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 51, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per accelerare l'attuazione del programma infrastrutturale per l'adeguamento della rete viaria statale nelle valli di Gressoney-Ayas, Valtournenche e Cogne, nonché degli svincoli di accesso alla statale 26 nei comuni di Aosta e Saint-Vincent, la regione Valle d'Aosta concede all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) un contributo finanziario fino alla concorrenza di lire tre miliardi da liquidarsi nel corso dell'esercizio 1980.

Il contributo a carico della Regione di lire tre miliardi rimane, comunque, fisso ed invariabile, anche in presenza di aumento di costi ed oneri concordati con l'A.N.A.S. per la realizzazione dei lavori di cui al comma precedente ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 51, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il pagamento del contributo a carico della Regione sarà effettuato nel 1980 ad avvenuto perfezionamento dei decreti aziendali dell'A.N.A.S. di approvazione dei progetti esecutivi, prima dell'aggiudicazione dei lavori ».

Art 5.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, nell'anno 1980, per il finanziamento della spesa complessiva di lire tre miliardi prevista per il 1979, sono apportate al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 le seguenti variazioni:

SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 5757. — Contributo all'A.N.A.S. per l'adeguamento della rete viaria statale gestita dalla Azienda in Valle d'Aosta (legge regionale 6 marzo 1978, n. 4 e 23 ottobre 1978, n. 51) . . .	L. 3.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 5385. — Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti	L. 200.000.000
Cap. 5400. — Spese per la costruzione di fognature, cimiteri e opere di risanamento igienico degli abitati	» 440.000.000
Cap. 5500. — Contributi per la costruzione di fognature, cimiteri e per il risanamento igienico degli abitati	» 360.000.000
Cap. 5570. — Spese per opere stradali di interesse regionale eseguite a carico della Regione	» 1.800.000.000
Cap. 5585. — Spese per costruzioni di opere stradali e di altre opere a mezzo di cantieri di lavoro (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8) . .	» 200.000.000

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 56.

Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della cooperazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, e della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 150.000.000.

Art. 2.

Le provvidenze finanziarie previste dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, a favore delle cooperative di produzione e lavoro sono estese alle cooperative di trasporto e miste.

Art. 3.

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, beni strumentali e scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 20% della spesa totale per gli investimenti previsti dai commi precedenti.

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere anche concesso su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi diciotto, per anticipazioni di capitale di circolazione.

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Il tasso annuo d'interesse a carico della Regione non potrà superare la misura del 10% ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è sostituito dal seguente:

« La fideiussione regionale può essere concessa fino all'ammontare massimo del 90% del mutuo comprensivo del capitale e della quota di interessi posta a carico del beneficiario ».

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito ai fini dell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, e della presente legge.

Art. 7.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 30 milioni, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, valutato in L. 120.000.000, graverà sul cap. 4894 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 12 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 150.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, numero 7) . . . . L. 30.000.000

Cap. 4894. — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale 8 novembre 1978, n. 53) . . . . » 120.000.000

L. 150.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 8 novembre 1978, n. 53.

« Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito a favore delle imprese cooperative ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 57.

Modificazioni della legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, relativa al rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, contenente provvidenze per l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, nella misura di lire 500 milioni annui ai fini della concessione di contributi alle imprese artigiane in conformità delle norme contenute nella legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è aumentato per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti a L. 600.000.000.

Art. 2.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue L. 100.000.000, graverà sul capitolo 4891 « Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n. 30) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso (punto 10 dell'allegato *F*).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 4891. — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n. 30 e 24 agosto 1979, n. 57) L. 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato F, punto 10) . . . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 58.

Aumento, per l'anno 1979, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1979, la maggiore spesa di lire cinquecentomilioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) sul cap. 3635 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 3635. — Spese per interventi regionali per la costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta, nonché per gli impianti e relative attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame di allevamento e da carne e utilizzazioni boschive (articoli 1 e 7 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . L. 500.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) . . . . L. 500.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 59.

Norme di attuazione del primo comma dell'art. 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina modalità e limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere, dai medici degli ospedali presenti nella Regione, in un ambito diverso dalla attività istituzionale dell'ente.

La libera attività professionale può essere prestata nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato ad operare o al di fuori degli stessi, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.

Art. 2.

Libera professione all'interno delle strutture

Nell'ambito delle strutture di cui all'art. 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura, oltre il normale orario di lavoro:

a) in costanza di ricovero, subordinatamente alla esigenza primaria di garantire le funzioni istituzionali della struttura.

Gli spazi destinati a tale attività, distinti a specifici secondo quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, vanno contenuti comunque nei limiti variabili dal 4 al 10 per cento del totale dei posti-letto, nel rispetto della competenza nosologica di ciascuna divisione o servizio e possono anche prescindere — in mancanza di camere apposite — da riferimenti a livelli di confort alberghiero.

Dette attività vengono svolte in équipe e sono comprensive dei servizi connessi;

b) in regime ambulatoriale, usufruendo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'amministrazione di appartenenza in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve svolgersi in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale.

La libera attività professionale intramurale è svolta nel quadro dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari pubblici al fine di assicurare la piena ed omogenea funzionalità dei servizi stessi.

I sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno priorità per l'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

Gli introiti della libera attività professionale di cui al presente articolo sono riscossi esclusivamente dall'amministrazione dalla quale il medico dipende.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali sono determinate dalla giunta regionale, secondo quanto previsto dalle norme delle vigenti leggi e accordi sindacali in materia.

Il tariffario è determinato in modo da consentire la preventiva conoscenza dell'onere massimo che il paziente dovrà sostenere.

Art. 4.

Proventi della libera attività professionale svolta all'interno delle strutture e dei consulti di cui all'ultimo comma dell'art. 5

Gli accordi di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione ai medici dei proventi per la libera attività professionale e per i consulti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 5.

Libera professione all'esterno delle strutture

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 1.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito l'esercizio di libera attività professionale esterna secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle convenzioni uniche nazionali di cui alle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.

Fermi restando i divieti già previsti dalla legislazione vigente, ai medici a tempo definito è preclusa l'attività professionale comunque prestata in strutture private convenzionate, gestite in forma societaria o cooperativa.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentita la prestazione, anche al di fuori della struttura, di consulti resi in favore di privati, purchè da questi richiesti, salvo che in casi di estrema urgenza, tramite l'amministrazione di appartenenza e comunque dalla stessa autorizzati. In ogni caso il pagamento degli onorari dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l'amministrazione di appartenenza.

Art. 6.

L'amministrazione degli ospedali presenti nella Regione, nell'attuazione della presente legge, è tenuta ad informare gli assistiti, nelle forme più opportune, delle modalità di organizzazione ed esercizio della libera attività professionale svolta nell'ambito delle rispettive strutture.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **60**.

Rilascio dei diplomi e delle pagelle scolastiche bilingui agli alunni delle scuole e istituti della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titoli di studio rilasciati dalle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta, comprese le scuole elementari parificate e sussidiate e le scuole secondarie e di istruzione artistica pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, sono validi a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Nella regione Valle d'Aosta sono redatti in lingua italiana e in lingua francese:

a) le schede personali e gli attestati di cui agli articoli 4 e 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della predetta legge, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 14 della legge medesima;

b) le pagelle scolastiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, i diplomi di licenza, di maturità, di abilitazione e di qualifica professionale, secondo i corrispondenti modelli approvati dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi delle norme vigenti.

L'assessore regionale alla pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto il testo in lingua francese delle schede personali, degli attestati, delle pagelle e dei diplomi, corrispondente al testo italiano approvato dal Ministro della pubblica istruzione, nonchè le norme per il servizio di distribuzione. I predetti modelli devono recare l'intestazione: « Repubblica italiana - Regione autonoma della Valle d'Aosta - Region autonome de la Vallée d'Aoste ».

Alla stampa e alla fornitura delle schede personali, degli attestati, delle pagelle e dei diplomi bilingui, di cui ai precedenti commi, provvede l'amministrazione regionale.

Art. 2.

Il rilascio della scheda personale, degli attestati e dei diplomi bilingui agli alunni delle scuole elementari e medie della Regione, di cui al precedente articolo, è gratuito.

Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate e sussidiate della Regione e gli alunni delle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute della Regione.

Il prezzo di vendita delle pagelle scolastiche e dei diplomi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica è fissato dall'assessore regionale alla pubblica istruzione in misura non superiore a quello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione per le corrispondenti scuole statali.

Art. 3.

I proventi derivanti dalla vendita delle pagelle e dei diplomi scolastici saranno introitati, negli importi annualmente accertati sulla base di quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 2, al cap. 235 « Proventi e recuperi diversi » della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 4.

L'onere di lire settemilioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 6785 che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 6780 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979.

Per gli anni futuri, le spese saranno iscritte con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 6780. — Spese per l'acquisto di materiale didattico di consumo per le esercitazioni pratiche e spese di ufficio e per materiale di pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado . . . . . L. 7.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6785 (di nuova istituzione). — Spese per la stampa delle pagelle e dei diplomi scolastici (legge regionale 24 agosto 1979, n. 60) . . . . L. 7.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **61**.

Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire sette miliardi per il rifinanziamento del fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, le cui opere sono di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui per l'importo complessivo di lire sette miliardi da destinare al finanziamento del fondo di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, le cui opere sono di pubblica utilità.

Il mutuo in esame, da contrarre con uno o più istituti di credito a ciò abilitati, sarà estinto in un periodo non superiore ad anni 15 e ad un tasso massimo del 15 %.

Art. 2.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui, valutati in annue L. 1.252.499.000, graveranno sui capitoli 1925 e 2803 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 1.042.399.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979 (partita n. 24 dell'allegato *E* del bilancio medesimo);

b) quanto a L. 210.100.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979 (partita n. 4 dell'allegato *F* del bilancio medesimo).

All'onere per gli anni successivi, si provvederà con l'iscrizione delle somme necessarie, previste dai piani d'ammortamento, negli appositi capitoli con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 2701 (di nuova istituzione). — Entrata per mutui passivi per il finanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni (legge regionale 24 agosto 1979, n. 61)	L. 7.000.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*)	L. 1.042.399.000
Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*)	» 210.100.000
Totale . . .	L. 1.252.499.000

Variazioni in aumento:

Cap. 1925. — Interessi passivi, tributi e diritti, accessori su mutui e su anticipazioni di cassa	L. 1.042.399.000
Cap. 2803 (di nuova istituzione). — Quota capitale di ammortamento mutuo per il finanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni (legge regionale 24 agosto 1979, n. 61)	» 210.100.000
Cap. 2730. — Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta (leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33; 11 agosto 1975, n. 41 e 5 luglio 1976, n. 23)	» 7.000.000.000
Totale . . .	L. 8.252.499.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1979

ANDRIONE

(9373)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793140)